



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

FNOMCEO
presidenza@fnomceo.it
segreteria@pec.fnomceo.it

OMCeO Milano
segreteria@pec.omceomi.it

OMCeO Lucca
segreteria@rodmedlu.it

e p.c.

Direzione Generale delle Professioni
Sanitarie e delle Risorse Umane e del
Servizio Sanitario Nazionale
Ufficio 5

SEDE

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Protocollo Arrivo N. 13623/2022 del 22-07-2022
Doc. Principale - Class. 0.0.0 - Copia Documento

OGGETTO: Richiesta chiarimenti art.162 del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.

Con riferimento ai vari chiarimenti richiesti da codesti ordini professionali alla DGPROF del Ministero della salute, in merito all'applicazione dell'art. 162 del d.lgs. 101/2020, avendo la scrivente DGPREV seguito la messa a punto del decreto in parola, di intesa con la DGPROF si fa presente quanto segue.

In primis, e con riferimento specifico a quanto richiesto dall'OMCeO di Lucca, la definizione di esposizione medica è riportata nell'articolo 7, comma 47, del d.lgs. 101/2020 ed è autoesplicativa:

47) «*esposizione medica*»: *l'esposizione di pazienti o individui asintomatici quale parte integrante di procedure mediche diagnostiche o terapeutiche a loro stessi rivolte, e intesa a produrre un beneficio alla loro salute, oltre che l'esposizione di assistenti e accompagnatori, nonché di volontari nel contesto di attività di ricerca medica o biomedica.*

Il medesimo art.7 reca altresì al comma 8 una chiara definizione di attività complementari:

8) «attività radiodiagnostiche complementari»: attività di ausilio diretto al medico specialista o all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica.

Si ritiene infine parimenti autoesplicativo il contenuto dell'art.157 -*Applicazione del principio di giustificazione alle esposizioni mediche*- del d.lgs. 101/2020, qui non riportato integralmente per brevità.

Ciò premesso, appare opportuno rappresentare, in conformità con quanto esplicitato al comma 2 dell'articolo 162 del Dlgs. 31 luglio 2021, n. 101, che “i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con l'esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito della formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche”.

Il comma 4 dell'articolo 162 del d.lgs. 101/2020 esplicita ulteriormente che “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.

Nel caso specifico dei medici specialisti, dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia (libera scelta) la *ratio* dei commi 2 e 4 dell'art. 162, è che i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione siano tenuti alla formazione e aggiornamento ECM di radioprotezione in quanto tutti potenziali prescrittori, inclusi gli odontoiatri.

In merito ai quesiti dell'OMCeO di Milano, quindi, tutti i professionisti summenzionati (MMG, pediatri, medici specialisti e odontoiatri), inclusi coloro che esercitano quali libero professionisti e i medici legali, che sono peraltro nella condizione di poter richiedere e motivare esami radiologici nell'ambito di procedure medico-legali o assicurative ai sensi dell'art.169, comma 1, lettera b), del d.lgs. 101/2020, sono da considerarsi interessati a quanto previsto dalla norma, fermo restando che il comma 4 dell'art. 162 prevede requisiti di formazione e aggiornamento più stringenti nei confronti dei medici specialisti e odontoiatri che svolgono attività complementare.

Il Direttore Generale
Prof. Giovanni Rezza

